

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020



UNIONE
EUROPEA



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
AUTORITÀ DELEGATA



MINISTERO
DELL'INTERNO

AUTORITÀ RESPONSABILE

Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

adottato con Decreto del Direttore Generale dell'immigrazione delle politiche di integrazione del 15 aprile 2016 - pubblicato in data 19 aprile 2016

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Versione al 29 luglio 2016

N.B. Tale documento è sottoposto ad aggiornamento ed è pertanto consigliabile una sua continua consultazione.

Con le risposte che seguono si intende fornire, ai sensi dell'art.18.4 dell'avviso in epigrafe, un supporto immediato ai soggetti proponenti nel corso della fase di presentazione delle proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, pubblicato in data 19 aprile 2016 con scadenza 15 settembre 2016.

Piani d'intervento

1. I progetti relativi all'avviso in oggetto possono essere presentati da Dipartimenti regionali diversi, fermo restando il collegamento tra le varie azioni da documentare nell'allegato 6?

Come indicato all'articolo 4.1 dell'avviso ogni Regione/Provincia autonoma è chiamata a presentare un unico piano di intervento, la cui struttura si articola in una o più delle azioni ammissibili a valere sull'avviso, per ciascuna delle quali dovrà presentare una sola specifica proposta progettuale.

Inoltre come specificato nella "Relazione tecnica di accompagnamento all'avviso pubblico multi-azione", allegata e costituente parte integrata dello stesso: *"ciascuna Regione adotterà proprie modalità organizzative interne per assicurare la gestione integrata dei singoli progetti, tenendo conto che la parte regionale con la sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione si impegna ad attuare l'azione finanziata, laddove con la Convenzione quadro assicura la rispondenza alle previsioni del Piano di intervento della strategia regionale posta in essere attraverso le singole azioni"*.

L'opzione prospettata risulta dunque ammissibile, tenendo conto che le quattro azioni ammissibili possono afferire a diverse aree organizzative della Regione /Provincia Autonoma. Resta da intendersi che dovrà essere assicurata con il "Piano d'intervento Regionale" la strategia unitaria che il Soggetto Proponente intende mettere in atto attraverso le singole proposte progettuali

Budget di progetto

2. Vista l'impostazione delle procedure per la presentazione dei progetti di cui all'avviso multi azione in oggetto, con riferimento alle risorse da destinare alle azioni obbligatorie (revisore contabile, esperto legale, esperto monitoraggio, supporto gestionale) si chiede quanto segue: il calcolo delle risorse da destinare a tali azioni deve essere fatto per singola azione e nel rispetto delle percentuali previste?

Come previsto all'articolo 3.3 dell'avviso, ogni Regione/Provincia Autonoma potrà presentare "un unico piano d'intervento regionale che dovrà articolarsi in proposte progettuali distinte con riferimento a ciascuna delle azioni ammissibili". Quindi, come indicato anche nella relazione tecnica di accompagnamento all'avviso, ciascuna proposta progettuale, pur dovendosi organicamente inquadrare nella più generale cornice del piano di intervento regionale, conserva una propria autonomia (sia sotto il profilo contenutistico, che sotto quello procedurale) rispetto alle altre proposte progettuali presentate dal medesimo soggetto, che concorrono alla definizione del piano di intervento regionale.

Ne consegue pertanto che ogni proposta progettuale è dotata di uno specifico budget autonomo rispetto ai budget delle altre proposte progettuali e, come tale, ciascun budget deve rispettare le prescrizioni dettate nell'avviso.

In particolare si richiama l'art. 9.4 che prevede che "la dotazione finanziaria afferente i costi di supporto gestionali e servizi strumentali dovrà essere compresa tra il 10% e il 20% del budget".

Parimenti l'art. 9.7 specifica che "la sommatoria degli importi relativi alle due voci di spesa – relative al revisore indipendente e all'esperto legale – non dovrà essere superiore al 7% dei costi diretti del progetto".

Il calcolo delle risorse da destinare a tali attività ed il rispetto dei vincoli definiti dall'avviso deve quindi essere fatto e verificato con riferimento alla singola proposta progettuale, presentata con riferimento a ciascuna delle azioni programmate.

3. Le procedure di assegnazione degli incarichi devono essere fatte anch'esse per singola azione? Oppure è possibile fare un'unica procedura per ogni incarico (es.: revisore contabile) stornando le risorse da ogni avviso?

E' configurabile, anche per ragioni di economia procedurale, la possibilità di espletare una procedura di assegnazione unica per ogni tipologia di incarico indicato (revisore contabile, esperto legale, esperto monitoraggio, supporto gestionale).

La procedura dovrà tuttavia assicurare che le spese destinate all'espletamento dell'incarico inserite come quota parte nel piano finanziario di ogni proposta progettuale siano univocamente riconducibili ed imputabili ad ogni progettualità ammessa a finanziamento, specificando per ciascuna di esse:

- l'ammontare delle risorse
- i carichi di lavoro (gg/hh, così come esplicitati nel budget)
- le funzioni, ruoli ed attività da svolgere (se diversificati per singole azioni)
- I tempi e le modalità di esecuzione (se diversificati per singole azioni)

Tutti questi aspetti risultano imprescindibili per assicurare l'inerenza dei costi alle singole iniziative e la ripartizione delle spese di competenza secondo specifici ed oggettivi criteri di imputazione.

4. In caso di ricorso ad un'unica procedura trasversale ai 4 avvisi per ogni incarico, è possibile stornare % di risorse diverse da ogni azione pur nel rispetto dei limiti di massima (es: il 7% per revisore ed esperto legale ripartito in % diverse sui vari budget)?

Nel caso venga adottata un'unica procedura per l'affidamento di specifiche tipologie di incarichi, la ripartizione delle spese deve avvenire nel rispetto dei massimali richiamati all'articolo 9 per ciascuna proposta progettuale.

Il calcolo delle risorse da imputare a tali attività ed il rispetto dei vincoli definiti dall'avviso devono quindi essere fatti e saranno verificati sulla base delle attività programmate, effettivamente svolte e rendicontate con riferimento alla singola proposta progettuale, presentata relativamente a ciascuna delle azioni programmate.

Azione 1: Accordi di rete tra Istituti Scolastici

5. In riferimento all'Azione 1 "Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica" si richiede la possibilità che a seguito dell'approvazione del progetto un istituto scolastico partner di progetto affidi la realizzazione di specifiche attività ad un istituto scolastico non partner di progetto tramite un

accordo tra Pubbliche Amministrazioni (ex. art 15 Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo):

In termini rendicontuali tale schema implica che:

- 1) tra i 2 istituti scolastici viene stipulata un'apposita convenzione**
- 2) il centro di imputazione di costo è l'istituto partner del progetto**
- 3) l'istituto non partner presenta una nota di debito/nota spese all'istituto partner**
- 4) tali costi vengono inclusi nella voce sub appalto F per conto dell'istituto scolastico partner**

Le questioni prospettate vanno ricondotte nella più generale disciplina contenuta nel *Manuale delle Regole di ammissibilità delle spese nell'ambito del FAMI 2014-2020* che al paragrafo 06.Appalti della sezione *Temi Verticali* enuncia che il beneficiario finale/partner, come principio generale, deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività relative al progetto. Tuttavia, è possibile appaltare parzialmente o integralmente tali attività solo nel caso in cui l'ammontare delle mansioni appaltate sia stato indicato nel budget di progetto.

L'articolo 4.3 lettera b) dell'avviso individua come partner obbligatori con riferimento all'azione 01 *"Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica"*, gli istituti scolastici di istruzione primaria o secondaria. Inoltre l'articolo 4.3, sempre in riferimento all'azione 01, prevede il coinvolgimento obbligatorio in qualità di Soggetto Aderente degli Uffici Scolastici Regionali, il quale dovrà obbligatoriamente prendere parte attiva, sin dalla fase della programmazione, all'elaborazione della proposta progettuale. In particolare l'USR deve supportare la Regione nel percorso di individuazione degli istituti scolastici, che avverrà secondo le procedure definite da ogni Regione/Provincia Autonoma.

Ciò premesso, non si ravvisano elementi ostativi alla procedura indicata, purché nella scheda progetto sia data adeguata evidenza alla motivazione che ha portato in sede di programmazione alla scelta del ricorso al sub-appalto nei confronti di soggetti aventi astrattamente titolo a partecipare in qualità di partner, e che venga indicato il relativo importo nel budget di progetto alla voce sub-appalto.

I rapporti tra i due Istituti Scolastici verranno regolati da un accordo tra Pubbliche Amministrazioni (ex. art 15 Legge 241/1990). Nello specifico si richiama l'art. 7 del DPR n. 275/1999 (Regolamento per l'autonomia scolastica), che prevede la facoltà, per le istituzioni scolastiche, di stipulare accordi "di rete" per il raggiungimento di finalità comuni. L'articolo prevede che nell'ambito di tali accordi venga individuata l'istituzione scolastica responsabile della gestione delle risorse (l'istituto partner), che iscrive a bilancio gli importi relativi al progetto ed eroga le somme relative ad attività svolte nelle altre istituzioni scolastiche non partner.

L'istituto non partner dovrà rendicontare a costi reali (cfr. FAQ 3.12 AR Versione del 23 Marzo 2016). Infatti gli istituti scolastici non Partner sono considerati alla stregua dei Partner (pur non rappresentando un centro di imputazione di costo) anche se le spese sono previste nella voce di spesa sub-appalti.

Pertanto in sede di rendicontazione non sarà sufficiente la mera produzione della nota di debito/nota spese dell'Istituto non partner, ma occorrerà produrre la documentazione giustificativa di spesa afferente tutti i costi sostenuti in esecuzione dell'accordo tra le Pubbliche Amministrazioni, ivi compreso l'accordo medesimo.

6. E' possibile che un istituto scolastico capofila di rete provveda direttamente alla retribuzione dei docenti e degli ATA degli altri istituti scolastici della rete territoriale (a seguito di specifici ordini di servizio e sempre facendo riferimento a personale dipendente del MIUR)? Quale

documentazione dovrà essere prodotta al fine della corretta rendicontazione finale delle spese?

L'istituto scolastico capofila di rete, come più sopra indicato, potrà erogare le somme relative ad attività svolte nelle altre istituzioni scolastiche non partner. In tal caso queste ultime non rappresenteranno un centro di costo ma dovranno comunque rendicontare a costi reali (cfr. FAQ 3.12 AR Versione del 23 Marzo 2016).

Pertanto in sede di rendicontazione occorrerà produrre la documentazione giustificativa di spesa afferente tutti i costi sostenuti in esecuzione dell'accordo tra le Pubbliche Amministrazioni, ivi compreso l'accordo medesimo.

Partecipazione di partner in forma associata

7. In relazione al punto 4.3 dell'Avviso è ammessa la partecipazione di organismi misti come Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) considerati come un unico soggetto partner selezionato tramite avviso di co-progettazione?

Come indicato all'art. 4.4 dell'Avviso in caso di partenariato con organismi di diritto privato, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, i Capofila dovranno presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di co-progettazione (concorso di progettazione) gestito mediante l'espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra indicati.

La soluzione prospettata è ammissibile, in quanto permette di ampliare la platea dei soggetti coinvolgibili, garantendo una più ampia partecipazione alla procedura, purché, beninteso, i soggetti componenti la forma aggregativa superindividuale siano ricompresi in una o più tipologie di soggetti partner indicate all'art. 4.3 dell'avviso. Si ribadisce che, in conformità alla prescrizione contenuta al già citato art.4.4, nel caso si tratti di organismi di diritto privato, questi devono svolgere attività senza scopo di lucro, eccezion fatta per gli enti di cui al punto f) dell'art.4.3.

Pertanto la forma associativa più rispondente all'oggetto dell'avviso, e alle specifiche azioni ammissibili, in luogo del RTI (che presuppone la prestazione, da parte di un operatore economico, di beni o servizi dietro corrispettivo) è ravvisabile nella associazione temporanea di scopo (ATS), astrattamente idonea a soddisfare le esigenze di collaborazione ed integrazione tra soggetti di diversa natura.

Si evidenzia al riguardo che la composizione numerica dell'ATS deve essere ragionevolmente proporzionale alla tipologia di attività e ai territori coinvolti, nonché alla sostenibilità degli oneri amministrativi conseguenti alla gestione del partenariato. Fermo restando che il partenariato sarà costituito con l'ATS, si rammenta che tutti i soggetti componenti l'ATS medesima saranno tenuti a rendicontare le spese sostenute a costi reali.

8. Nel caso di selezione di un consorzio per la co-progettazione, al fine di una corretta compilazione della Tabella esperienze pregresse di cui al punto B.1.6 del Modello B, possono essere inserite le esperienze pregresse maturate dal consorzio tramite le consorziate? Si specifica che partner della Regione rimarrebbe il Consorzio e tutti i documenti di spesa sarebbero ad esso riferiti.

In linea generale, le esperienze delle consorziate rientrano nel novero di quelle che è possibile valorizzare nella proposta progettuale, inserendole al punto B.1.6 del Modello B.

Occorre, tuttavia, distinguere, in analogia con quanto disposto all'art. 45 del d.lgs 50/2016, tra: consorzi ordinari, stabili e costituendi.

Nel caso dei consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b) e c)*, del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere valorizzate nella proposta progettuale le esperienze maturate dai consorziati per i quali il Consorzio ha partecipato.

Nel caso dei Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); di cui all'art. 45 comma 2 lett. *e)* la Regione potrà valorizzare le esperienze di tutti i consorziati.

Soggetti ammessi a partecipare in qualità di Partner

9. In fase di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica (tese ad assicurare il rispetto dei principi trasparenza, imparzialità partecipazione e parità di trattamento) per l'individuazione di partner privati di co-progettazione, è possibile restringere la platea dei soggetti di cui all'art. 4.3 dell'avviso in funzione degli specifici obiettivi e interventi oggetto di programmazione, fornendone adeguata motivazione?

L'elenco dei soggetti di cui all'art. 4.3 dell'Avviso ricomprende le diverse tipologie coinvolgibili in qualità di partner nell'ambito delle quattro azioni previste; trattandosi di un Avviso multi-azione, infatti, l'individuazione di un'ampia gamma di partner ammissibili è funzionale alla necessità di identificare i soggetti partner maggiormente rispondenti alle specificità di ciascuna azione e dei territori di riferimento.

Ciò premesso, alla Regione titolare del Piano d'intervento per l'integrazione di cittadini di paesi terzi viene accordata ampia autonomia quanto alla determinazione delle attività da realizzare tramite le diverse proposte progettuali ricomprese nel Piano stesso, nel quadro delle azioni descritte all'art. 5 dell'Avviso. In coerenza con tale impostazione, la Regione può autonomamente determinare quali soggetti di diritto privato, tra le diverse tipologie elencate all'art. 4.3, ritiene utile coinvolgere nella co-progettazione, in funzione delle specifiche esigenze della Regione e delle attività da realizzare, dandone adeguata motivazione.

10. Una volta individuati i soggetti di cui sopra, possono diventare partner di progetto e centri di costo? Quali eventuali limiti e vincoli sussistano nella definizione del budget ad essi attribuito in fase di definizione delle azioni progettuali?

Ai sensi dell'art. 4.4 dell'Avviso, come esplicitato anche al par. 3.2 della relazione tecnica di accompagnamento, nel caso le Regioni intendano includere nel partenariato uno o più soggetti di diritto privato dovranno esperire opportune procedure di evidenza pubblica, ricorrendo all'istituto della co-progettazione, previsto all'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001.

I soggetti di diritto privato così individuati potranno entrare a far parte della compagine partenariale a tutti gli effetti e quindi gestire parte delle risorse finanziarie di progetto, in qualità di centri di imputazione di costo.

Quanto al budget di progetto, l'Avviso non contiene prescrizioni in merito ai limiti e ai vincoli relativi alla definizione delle risorse da attribuire ai soggetti di diritto privato. Come più sopra esposto, infatti, la Regione può autonomamente determinare i contenuti specifici delle attività da realizzare e di conseguenza anche la ripartizione delle risorse finanziarie tra i partner, logicamente connessa alla suddivisione dei compiti e delle attività all'interno del partenariato di progetto.

Nell'elaborazione del budget di progetto occorre comunque tenere conto dei vincoli rispetto alla natura delle spese progettuali indicati all'art. 9 (supporto gestionale, revisore contabile, esperto

legale, etc.) e del ruolo di coordinamento e regia del Piano d'intervento che spetta necessariamente alla Regione.

11. Può la società in house di un partner essere considerato soggetto eleggibile per partecipare come partner di progetto all'Azione2 e se sì, è necessaria una manifestazione di interesse pubblica?

L'art. 4.3 non contempla l'inclusione nel partenariato di progetto di società in-house, fatta eccezione per quanto espressamente previsto alla lett. f), dove sono indicati enti e società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento.

12. E' ammessa a candidarsi come partner un'agenzia formativa accreditata presso la Regione come organismo per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 maggio 2001 n. 166, dotati di adeguate capacità tecniche e di caratteristiche e requisiti specifici che gestisce senza fini di lucro le attività a valere sul FSE ma ha come forma giuridica la dicitura Srl?

Ai sensi dell'art. 4.3, lett. i) dell'Avviso, è ammessa la partecipazione di *“Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166”*.

Quanto alla forma giuridica degli enti, si richiama l'art. 16 par. 2 del Regolamento (UE) n. 514/2014, che recita *“Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione”*. Tale principio, ribadito anche nel Manuale delle spese ammissibili redatto dall'AR, è stato ripreso all'art. 4.4 dell'Avviso, laddove si afferma che *“tutti gli organismi di diritto privato coinvolti in qualità di partner devono svolgere attività senza scopo di lucro”*.

Si evince, pertanto, che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni no profit possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti no profit, l'assenza di finalità lucrative va ravvisata con riferimento alle singole attività. In conclusione, la partecipazione di organismi di formazione di cui all'art. 4.3 lett. i) dell'Avviso in qualità di partner sarà rispettosa delle indicazioni sopra riportate, ove le attività esplicitate nell'ambito del progetto non abbiano finalità lucrative.

13. Può partecipare in qualità di Soggetto Aderente una società a scopo di lucro?

Ai sensi dell'art. 4.1 dell'Avviso, soltanto le Regioni a statuto ordinario o speciale e le Province autonome sono ammesse a presentare proposte progettuali, in qualità di Capofila di Soggetto proponente unico o associato, e al successivo art. 4.3 vengono elencati i partner ammissibili.

Il Soggetto aderente, come definito all'art. 1 lett.m) dell'Avviso è un *“ente pubblico o privato, diverso dal Capofila e dal partner, che aderisce con atto formale alla proposta progettuale. Condivide gli obiettivi della proposta progettuale e partecipa alla rete territoriale di intervento, senza rappresentare un centro di imputazione di costo”*.

In particolare, l'avviso prevede con riferimento all'Azione 01 "Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica" l'adesione obbligatoria alla proposta progettuale del competente Ufficio Scolastico regionale. Nell'Avviso, pertanto, non sono rinvenibili elementi ostativi rispetto all'adesione di una società a scopo di lucro, la quale comunque non potrà percepire alcuna forma di finanziamento pubblico nell'ambito del progetto cui ha aderito.

14. Gli Organismi di formazione accreditati dalla Regione, per partecipare in qualità di Partner, devono essere obbligatoriamente senza scopo di lucro?

L'art. 16 par. 2 del Regolamento (UE) n. 514/2014 recita *"Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell'Unione"*.

Tale principio, ribadito anche nel Manuale delle spese ammissibili redatto dall'AR, è stato ripreso all'art. 4.4 dell'Avviso, laddove si afferma che *"tutti gli organismi di diritto privato coinvolti in qualità di partner devono svolgere attività senza scopo di lucro"*.

Si evince, pertanto, che la prescritta assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni *no profit* possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti *no profit*, l'assenza di finalità lucrative va ravvisata con riferimento alle singole attività.

In conclusione, la partecipazione di organismi di formazione di cui all'art. 4.3 lett. i) dell'Avviso in qualità di partner sarà rispettosa delle indicazioni sopra riportate, ove le attività esplicate nell'ambito del progetto non abbiano finalità lucrative.

Destinatari

15. In riferimento all'Azione 01, le famiglie di alunni e ragazzi immigrati di prima e seconda generazione che saranno coinvolte quali destinatari diretti dell'attività d) - Interventi di promozione del coinvolgimento attivo delle famiglie di migranti alla vita scolastica valorizzando la capacità di accoglienza e di comunicazione da parte delle scuole – potranno essere conteggiate nel novero complessivo dei destinatari dell'Azione 01?

Secondo quanto disposto dall'articolo 6.1 dell'avviso le tipologie di destinatari ammissibili per l'Azione 01 sono: "Alunni con cittadinanza di paesi terzi" e "Giovani fino a 25 anni regolarmente presenti in Italia con background migratorio o nati in Italia da almeno un genitore straniero"

Inoltre, si richiama quanto indicato nella Relazione tecnica di accompagnamento elaborata dall'Autorità delegata a seguito del confronto con le Regioni successivo alla prima condivisione dell'Avviso in sede di tavolo FAMI del 7 marzo 2016, e trasmessa alle Regioni il 15 marzo u.s.:

Le famiglie vengono prese in considerazione come destinatari indiretti nell'ambito dell'Azione 01: c) Interventi di promozione del coinvolgimento attivo delle famiglie di migranti alla vita scolastica valorizzando la capacità di accoglienza e di comunicazione da parte delle scuole.

Tutto ciò premesso, le famiglie di alunni e ragazzi immigrati di prima e seconda generazione coinvolte nelle attività progettuali non possono concorrere al raggiungimento dei risultati attesi in termini di numero di destinatari da raggiungere come indicato alla tabella 6 dell'avviso.

16. In riferimento all’Azione 01, quale strumento è opportuno utilizzare per documentare la partecipazione del destinatario alle attività, tenendo presente che i minorenni non possono firmare?

Lo strumento più idoneo per documentare la partecipazione dei destinatari minorenni alle attività è il registro didattico di classe nel quale vengono tracciate, tra l’altro, per ogni alunno le presenze e registrati i contenuti delle attività svolte. Essendo attribuito da giurisprudenza consolidata al predetto registro valore di atto pubblico, esso è idoneo ad attestare la partecipazione del destinatario alle attività di progetto. Il predetto registro dovrà essere accompagnato da altro atto dell’istituto scolastico, recante i dati anagrafici degli alunni partecipanti alle attività (nazionalità, genere, età...), necessario al fine di permettere il prescritto riscontro sull’ammissibilità della spesa riguardo ai destinatari delle attività.

Erogazione finanziamento

17. E’ prevista erogazione di acconti/anticipazioni rispetto al valore del singolo progetto e, in caso affermativo, con quali cadenze temporali e in che percentuale?

Con riferimento al quesito posto si rinvia al testo dell’art. 16.1 dell’Avviso, riportato a seguire:

“L’Autorità delegata eroga l’importo stabilito nelle Convenzioni di Sovvenzione con le modalità di seguito descritte:

- *erogazione a titolo di anticipo: la percentuale da erogarsi a titolo di anticipo verrà indicata nella Convenzione di Sovvenzione. Il versamento a favore del Beneficiario finale sarà, in ogni caso, subordinato all’avvenuta erogazione delle risorse del Programma Nazionale FAMI all’Autorità responsabile da parte della Commissione europea per la quota comunitaria (art.35 Reg. (UE) n. 514/2014) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE per la quota nazionale;*
- *erogazioni successive: saranno indicate nella Convenzione di Sovvenzione, la percentuale e la tempistica per l’erogazione dei successivi ratei da disporre a seguito della presentazione da parte dei Beneficiari finali della rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati effettivamente perseguiti, in considerazione dell’esito dei relativi controlli previsti da parte dell’Autorità delegata.”*

Si precisa, inoltre, che la determinazione della quota percentuale da erogare a titolo di anticipo, pagamento intermedio e saldo verrà determinata sulla base di quanto indicato dall’Autorità responsabile.